



Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/15068 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2463/DDA/AM).

Con istanza DDA/15068, pervenuta in data 21 settembre 2026 (prot. n. DDA/0001508), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante del titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://guruflix.app>, alla pagina <https://guruflix.app/it/>, di un'opera di carattere audiovisivo diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'istante ha segnalato inoltre quanto segue: *"L'opera audiovisiva denominata "MASTER SLAMP" è stata realizzata da ACCONCIA ANDREA CARMINE E MORIELLO GIUSEPPE, coautori e contitolari dei relativi diritti di utilizzazione economica. La società STRATEGIC BUSINESS ALIENS S.L. con sede in : Calle Mendizàbal n. 37, 3 piano C, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Spagna e p.iva B76334960, svolge esclusivamente attività di distribuzione autorizzata dell'opera e non è titolare dei diritti d'autore azionati con la presente istanza. La presente istanza è proposta nell'interesse di entrambi i titolari ed è trasmessa e seguita dall'Avv. Giuseppe Lo Presti, munito di procura speciale conferita da entrambi gli autori, allegata alla documentazione"*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alla pagina *internet* sopra indicata, è effettivamente presente la riproduzione dell'opera audiovisiva intitolata "Capriccio", diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- non sono disponibili informazioni relative al *registrar* e *registrant* del sito segnalato;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse-alexhost@rnc.ro, abuse@alexhost.com, info@alexhost.com e info@ava-host.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Regolamento sui servizi digitali), l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**15068**", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**15068**" all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionaria responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **9 novembre 2026**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore